

DELIBERAZIONE 5 AGOSTO 2025
389/2025/R/EEL

**DETERMINAZIONI SUI PARAMETRI TECNICO-ECONOMICI DI IMPIANTI RILEVANTI
INCLUSI NEL PROGRAMMA DI MASSIMIZZAZIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 5BIS DEL
DECRETO-LEGGE 25 FEBBRAIO 2022, N. 14**

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1351^a riunione del 5 agosto 2025

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (di seguito: decreto legislativo 387/03);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, e successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto-legge 14/22);
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: decreto-legge 13/23);
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 6 luglio 2012 (di seguito: decreto ministeriale 6 luglio 2012);
- l'atto di indirizzo del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, di seguito anche: Ministro) 1 settembre 2022, prot. Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 37645, del 2 settembre 2022 (di seguito: Atto di indirizzo 1 settembre 2022);

- l'atto di indirizzo del Ministro 31 marzo 2023, prot. Autorità 21940, del 3 aprile 2023 (di seguito: Atto di indirizzo 31 marzo 2023);
- l'atto di indirizzo del Ministro 5 luglio 2023, prot. Autorità 45523, del 6 luglio 2023;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 13 settembre 2022, 430/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 430/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 15 novembre 2022, 575/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 575/2022/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2022, 725/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 725/2022/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 16 maggio 2023, 209/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 209/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2023, 374/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 374/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 19 dicembre 2023, 601/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 601/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 12 marzo 2024, 75/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 75/2024/R/eel);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 aprile 2024, 132/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 132/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 23 aprile 2024, 153/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 153/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2024, 168/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 168/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 4 giugno 2024, 219/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 219/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 11 giugno 2024, 226/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 226/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 2 luglio 2024, 270/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 270/2024/R/eel);
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna) del 5 agosto 2024, prot. Autorità 56852, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 3 settembre 2024, prot. Autorità 62623, del 4 settembre 2024 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di Terna del 17 settembre 2024, prot. Autorità 65868, del 18 settembre 2024 (di seguito: terza comunicazione Terna).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 5bis, comma 1, del decreto-legge 14/22 prevede che, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico

2022-2023, possano essere adottate le misure finalizzate all'aumento della disponibilità di gas e alla riduzione programmata dei consumi di gas previste dal piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza, e che dette misure possano essere adottate mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro;

- l'articolo *5bis*, comma 2, del decreto-legge 14/22 stabilisce, tra l'altro, che, in caso di adozione delle misure finalizzate a ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico ai sensi del comma 1:
 - Terna predisponga un programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone od olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza, fermo restando il contributo degli impianti alimentati a energie rinnovabili (di seguito anche: programma di massimizzazione);
 - l'Autorità definisca i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti dai citati impianti;
- ai sensi dell'articolo *5bis*, comma 4:
 - il programma di massimizzazione può comprendere l'utilizzo degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, prevedendo, esclusivamente durante il periodo emergenziale, anche l'alimentazione tramite combustibile convenzionale, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 387/03, fermo restando quanto disposto in materia autorizzativa dal comma 3 del citato articolo *5bis*;
 - la predetta deroga è concessa nell'ambito dei provvedimenti di cui al comma 1 esclusivamente qualora risulti che l'alimentazione a biocombustibili non sia economicamente sostenibile rispetto all'alimentazione a combustibile tradizionale e non consenta l'esercizio degli impianti, considerando la disponibilità e i prezzi dei biocombustibili e l'attuale livello degli incentivi;
 - fermo restando che l'erogazione dei menzionati incentivi è sospesa per il periodo emergenziale di alimentazione a combustibile tradizionale, l'Autorità definisce i corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi rispetto ai proventi derivanti dalla vendita di energia sul mercato elettrico, strettamente necessari per sostenere l'esercizio degli impianti nel periodo emergenziale ed effettivamente sostenuti a partire dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1;
- l'articolo *5bis*, comma 6, prevede che, sino all'adozione dei provvedimenti e degli atti di indirizzo di cui al comma 1, non sia riconosciuto alcun corrispettivo a reintegrazione degli eventuali maggiori costi di gestione e di stoccaggio sostenuti dagli impianti di produzione di energia elettrica del programma di massimizzazione.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con l'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, il Ministro ha, tra l'altro, richiesto:

- a Terna di predisporre e avviare il programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22;
- all'Autorità di definire le modalità di partecipazione al mercato degli impianti inclusi nel programma di massimizzazione (di seguito: impianti interessati), nel rispetto dei vincoli di rete, in modo da massimizzarne l'utilizzo e definendo il regime dei corrispettivi a reintegrazione degli eventuali maggiori costi sostenuti, compresi i costi di gestione e di stoccaggio dei combustibili;
- con la deliberazione 430/2022/R/eel, l'Autorità ha definito, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e dell'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, i criteri per la formulazione delle offerte sul mercato elettrico e per la remunerazione in relazione agli impianti interessati; le disposizioni della menzionata deliberazione trovano applicazione per gli impianti interessati rilevanti;
- l'articolo 7 della deliberazione 430/2022/R/eel (se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 430/2022/R/eel) prevede che Terna pubblichi l'elenco degli impianti interessati, la data di decorrenza dell'applicazione del programma di massimizzazione di cui all'articolo 5bis del decreto-legge 14/22 e il termine della medesima applicazione;
- il comma 5.5, lettera a), stabilisce che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta contenente i dati e le informazioni di cui al comma 5.2 della menzionata deliberazione, vale a dire:
 - la categoria (o categorie) tecnologia-combustibile di assegnazione;
 - il rendimento di cui al comma 64.13 della deliberazione 111/06, lo standard di emissione di cui al comma 64.20 della deliberazione medesima e il valore della componente di cui alla lettera g) del comma 64.11 della citata deliberazione (componente a copertura del costo per additivi, prodotti chimici, catalizzatori, smaltimento di rifiuti e residui della combustione ed ecotasse, di seguito: componente smaltimento) se, oltre a essere possibile determinarli, sono congrui secondo quanto indicato al comma 64.22 della deliberazione 111/06 o, in caso contrario, il rendimento e/o lo standard di emissione e/o il costo standard per additivi, prodotti chimici, catalizzatori e smaltimento di rifiuti e residui della combustione relativi alla categoria tecnologia-combustibile di assegnazione;
- il comma 5.5, lettera b), prevede, altresì, che, per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali dell'elenco, Terna presenti all'Autorità una proposta in merito alle segnalazioni e alle richieste avanzate dall'utente del dispacciamento ai sensi del comma 5.3; in base a quest'ultimo comma, l'utente:
 - con riferimento ai combustibili che alimentano le unità medesime nella sua disponibilità e che non fanno parte dell'elenco di cui al comma 64.16 della deliberazione 111/06 e del comma 5.1, lettera d), deve proporre a Terna una metodologia standard di valorizzazione per il combustibile e per i relativi costi della logistica internazionale e nazionale; se una o più unità nella disponibilità dello stesso utente sono alimentate a carbone, può inoltre esercitare la scelta del prodotto/indice di riferimento tra quelli indicati alla lettera a) del comma 64.16 della deliberazione 111/06;

- in relazione a una o più unità nella propria disponibilità, può richiedere a Terna che siano modificati i valori standard di una o più variabili che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto; nell'esercizio di questa facoltà, l'utente del dispacciamento è tenuto a fornire elementi sufficienti, oggettivi e verificabili a supporto della richiesta;
- integrando la deliberazione 430/2022/R/eel, con la deliberazione 575/2022/R/eel sono stati prorogati i termini per la presentazione di istanze relative ai valori degli elementi che contribuiscono a determinare il costo variabile riconosciuto di cui all'articolo 5 per le unità di produzione degli impianti interessati non essenziali ed è stato stabilito che Terna presenti all'Autorità una proposta in merito a dette istanze, che devono essere supportate da elementi sufficienti, oggettivi e verificabili, e che la citata proposta sia soggetta ad approvazione espressa da parte dell'Autorità (comma 7.3).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in occasione della pubblicazione della prima versione dell'elenco degli impianti interessati, Terna ha indicato il giorno 19 settembre 2022 come data di decorrenza dell'applicazione del primo programma di massimizzazione;
- in data 31 marzo 2023, Terna ha reso pubblicamente nota la conclusione del primo programma di massimizzazione di cui all'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22;
- dopo l'adozione dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023 da parte del Ministro, che ha fatto seguito all'Atto di indirizzo 1 settembre 2022, Terna, in data 1 aprile 2023, ha reso pubblicamente noti i punti salienti dell'Atto di indirizzo 31 marzo 2023, che ha previsto, tra l'altro, di continuare il programma sino al 30 settembre 2023;
- nell'aprile 2023, inoltre, è stato modificato l'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22 in sede di conversione del decreto-legge 13/23, prevedendo che il programma di massimizzazione potesse includere anche impianti alimentati da biomassa solida;
- nel maggio 2023, Terna ha comunicato il secondo programma di massimizzazione e l'elenco degli impianti di produzione interessati, che è stato aggiornato più volte; in detto elenco sono stati inclusi gli impianti rilevanti a biomasse solide:
 - Crotone 2 e Strongoli di Edison S.p.A., alla quale è successivamente subentrata EP Produzione S.p.A. (di seguito anche: EP Produzione) nel ruolo di utente del dispacciamento;
 - Enna di Fri-El Trading S.r.l. (di seguito: Fri-El);
 - BiOlevano Biomassa e Rende Ecosesto di Renantis Energy Trading S.r.l. (di seguito anche: Renantis);
- il secondo programma di massimizzazione si è definitivamente concluso in data 30 settembre 2023.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la deliberazione 374/2023/R/eel, in relazione alle unità di produzione degli impianti interessati rilevanti non essenziali alimentati da biomasse solide, tra cui le

unità degli impianti BiOlevano Biomassa, Crotone 2, Enna, Rende Ecosesto e Strongoli (di seguito: impianti oggetto del presente provvedimento), l'Autorità ha approvato le proposte che Terna ha presentato ai sensi del comma 5.5, lettera a), ivi incluse quelle relative al potere calorifico inferiore (di seguito: PCI) delle biomasse solide;

- l'Autorità si è espressa su precedenti istanze formulate in relazione agli impianti BiOlevano Biomassa, Crotone 2, Enna, Rende Ecosesto e Strongoli con le deliberazioni 153/2024/R/eel, 168/2024/R/eel, 219/2024/R/eel, 226/2024/R/eel e 270/2024/R/eel;
- dalla prima, dalla seconda e dalla terza comunicazione Terna emerge che tra agosto e settembre 2024 sono state presentate istanze *ex commi* 5.3 e 7.3, in merito ai valori e ai criteri di determinazione di parametri rilevanti per il calcolo del costo variabile riconosciuto, da EP Produzione, per le unità di produzione degli impianti Crotone 2 e Strongoli, da Fri-El (cui successivamente è subentrata Renantis nel ruolo di utente del dispacciamento), per l'unità di produzione dell'impianto Enna, e da Renantis, per le unità di produzione degli impianti BiOlevano Biomassa e Rende Ecosesto; la prima comunicazione Terna attiene agli impianti Crotone 2 e Strongoli, la seconda comunicazione Terna agli impianti BiOlevano Biomassa e Rende Ecosesto e la terza comunicazione Terna all'impianto Enna;
- in particolare, le citate istanze riguardano:
 - la componente a copertura dei costi dei combustibili, la componente smaltimento e la componente di cui al comma 64.11, lettera f), della deliberazione 111/06, nel caso degli impianti Crotone 2 e Strongoli;
 - la componente a copertura dei costi dei combustibili, la componente smaltimento, le componenti di cui al comma 64.11, lettere f) e h), della deliberazione 111/06, il costo del personale e altri costi operativi, nel caso dell'impianto BiOlevano Biomassa;
 - la componente a copertura dei costi dei combustibili, nel caso dell'impianto Rende Ecosesto;
 - la componente a copertura dei costi dei combustibili, la componente smaltimento e una voce economica connessa alla riduzione di cui al punto 2 della deliberazione 153/2024/R/eel (incentivo *ex* decreto ministeriale 6 luglio 2012), nel caso dell'impianto Enna.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 725/2022/R/eel, l'Autorità, con la deliberazione 209/2023/R/eel, ha definito le modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti non rilevanti di produzione di energia elettrica soggetti alla massimizzazione della produzione ai sensi dell'articolo 5*bis* del decreto-legge 14/22; tale deliberazione, inizialmente prevista solo per gli impianti di produzione non rilevanti alimentati da bioliquidi, è stata integrata dalla deliberazione 601/2023/R/eel, al fine di tenere conto anche degli impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse solide, che,

come detto, sono stati assoggettati all'obbligo di produzione soltanto durante il secondo programma di massimizzazione;

- con la deliberazione 75/2024/R/eel, al termine della consultazione postuma prevista dalla deliberazione 601/2023/R/eel, l'Autorità ha aggiornato la deliberazione 209/2023/R/eel in relazione ai prezzi minimi garantiti nel caso di impianti di produzione non rilevanti alimentati da biomasse solide, accogliendo alcune osservazioni formulate dai produttori di energia elettrica e dalle relative associazioni; la vigente versione della deliberazione 209/2023/R/eel prevede, tra l'altro, che il valore delle biomasse solide sia pari alla media ponderata tra le quotazioni degli *item* 80, 90 e 100, relativi al cippato di legno vergine con corteccia ad uso industriale, riportati nel Capitolato biocombustibili solidi del Portale PiùPrezzi della Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi, associando a detti *item* pesi rispettivamente pari al 40%, al 20% e al 40%;
- dal rapporto sul costo di generazione dell'energia elettrica da biomassa solida per la definizione dei prezzi minimi garantiti, che è stato elaborato da Ricerca sul Sistema Energetico S.p.A. e che è stato pubblicato insieme alla deliberazione 75/2024/R/eel, emerge che i criteri di valorizzazione delle biomasse solide e della relativa logistica possono essere utilizzati anche per gli impianti rilevanti alimentati da biomasse solide.

RITENUTO OPPORTUNO:

- in relazione alle unità di produzione degli impianti Crotone 2 e Strongoli:
 - a) accogliere le istanze, di cui alla prima comunicazione Terna, formulate da EP Produzione in merito alla componente di cui al comma 64.11, lettera f), della deliberazione 111/06 e alla componente smaltimento, al fine di tenere conto delle specificità dei menzionati impianti; rispetto alla componente smaltimento, si precisa che, per ciascuna delle citate unità, lo specifico valore approvato con la deliberazione 374/2023/R/eel è incrementato degli importi indicati al secondo e al terzo punto (reagenti chimici e acqua industriale) dell'elenco a pagina 4 della relazione predisposta dall'utente con riferimento alla specifica unità considerata, di cui alla prima comunicazione Terna;
 - b) rigettare, per insufficienza di elementi, le istanze, di cui alla prima comunicazione Terna, avanzate da EP Produzione in merito alla componente a copertura del costo delle biomasse solide (logistica e tracciabilità incluse), fatte salve le istanze sulla parte di logistica indicata al punto 2) delle relazioni predisposte dall'utente;
 - c) per quanto espresso alla lettera b), stabilire che, per la determinazione della componente del costo variabile riconosciuto a copertura del costo delle biomasse solide che alimentano gli impianti (logistica inclusa), sia applicato:
 - i. per la parte materia prima (logistica esclusa), il mix di prodotti di riferimento utilizzato *ex* deliberazione 209/2023/R/eel per gli impianti non rilevanti alimentati da biomasse solide (*item* 80, 90 e 100, caratterizzati rispettivamente da umidità del 40%, 50% e 45%, relativi al cippato di legno

vergine con corteccia ad uso industriale, riportati nel Capitolato biocombustibili solidi del Portale PiùPrezzi della Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi, con l'associazione di pesi rispettivamente pari al 40%, al 20% e al 40%), convertendo:

- in euro/t i dati espressi in euro/mst, mediante un fattore di conversione convenzionale pari a 0,265 t/mst;
- in euro/GJ i dati espressi in euro/t, con PCI pari a 10,131 GJ/t, 8,037 GJ/t e 9,085 GJ/t con riferimento, rispettivamente, agli *item* 80, 90 e 100 sopra menzionati;

al fine di determinare la parte indicizzata della componente a copertura del costo delle biomasse solide (logistica esclusa), tenendo conto, al contempo, delle differenze in termini energetici tra il mix di biomasse solide ipotizzato nella deliberazione 209/2023/R/eel per gli impianti non rilevanti e le biomasse solide utilizzate nell'unità di produzione considerata, il valore delle biomasse solide, espresso in euro/GJ, è applicato al dato di consumo energetico per MWh, espresso in GJ/MWh, specifico della medesima unità di produzione e derivato dal consumo specifico e dal PCI definiti dall'Autorità con la deliberazione 374/2023/R/eel su proposta di Terna;

- ii. per la logistica, la somma tra l'importo indicato al punto 2) della relazione predisposta con riferimento alla specifica unità considerata, di cui alla prima comunicazione Terna, previa conversione in euro/t con il consumo specifico valido per detta unità, e il parametro *Ptrasp*, di cui al comma 2.3 della deliberazione 209/2023/R/eel:
 - ponendo la variabile *Pgasolio* pari alla media aritmetica, espressa in euro/l, delle quotazioni medie settimanali del gasolio da autotrazione comprese tra i giorni 15 maggio e 30 settembre 2023 (estremi inclusi), al lordo di Iva e accise, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 - arrotondando il risultato all'euro;
- con riferimento all'unità di produzione dell'impianto BiOlevano Biomassa:
 - a) accogliere le istanze, di cui alla seconda comunicazione Terna, presentate da Renantis in merito alla componente di cui al comma 64.11, lettera f), della deliberazione 111/06 e alla componente smaltimento, al fine di tenere conto delle specificità del citato impianto;
 - b) rigettare, per insufficienza di elementi, le istanze, di cui alla seconda comunicazione Terna, sulla logistica e la tracciabilità delle biomasse solide, stabilendo che la logistica sia pari al parametro *Ptrasp*, di cui al comma 2.3 della deliberazione 209/2023/R/eel, e prevedendo che, ai fini del relativo calcolo:
 - i. la variabile *Pgasolio* sia posta pari alla media aritmetica, espressa in euro/l, delle quotazioni medie settimanali del gasolio da autotrazione comprese tra i giorni 15 maggio e 30 settembre 2023 (estremi inclusi), al lordo di Iva e accise, disponibili sul sito internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
 - ii. il risultato sia arrotondato all'euro;

- c) rigettare le istanze, di cui alla seconda comunicazione Terna, sulla componente di cui al comma 64.11, lettera h), della deliberazione 111/06, sul costo del personale e su altri costi operativi, in quanto, tra l'altro:
 - i. non è stato reso disponibile alcun elemento volto a dimostrare che, per lo specifico impianto, sono stati sostenuti costi di manutenzione variabili rispetto alla quantità di energia elettrica prodotta;
 - ii. ai sensi del combinato disposto del comma 65.19, lettera a), della deliberazione 111/06 e del comma 4.4, lettera l), il costo del personale è classificato come costo fisso;
 - iii. non sono stati forniti elementi sufficienti sui costi dello specifico impianto che l'utente ha definito come "costi operativi non standardizzabili" ed è stato chiesto di applicare, per la loro copertura, un parametro (il parametro *add* di cui alla deliberazione 132/2024/R/eel) che, tra l'altro, è destinato a coprire voci di costo già considerate nell'ambito della componente smaltimento;
- per quanto riguarda l'unità di produzione dell'impianto Rende Ecosto:
 - a) accogliere l'istanza, di cui alla seconda comunicazione Terna, presentata da EP Produzione in relazione alla valorizzazione delle biomasse solide che alimentano l'impianto (logistica e tracciabilità escluse), per considerare le specificità dello stesso, stabilendo che sia applicato il mix di prodotti di riferimento utilizzato *ex* deliberazione 209/2023/R/eel per gli impianti non rilevanti alimentati da biomasse solide (*item* 80, 90 e 100, caratterizzati rispettivamente da umidità del 40%, 50% e 45%, relativi al cippato di legno vergine con corteccia ad uso industriale, riportati nel Capitolato biocombustibili solidi del Portale PiùPrezzi della Camera di Commercio Milano – Monza Brianza – Lodi, con l'associazione dei pesi indicati nell'istanza di cui alla seconda comunicazione Terna), convertendo:
 - i. in euro/t i dati espressi in euro/mst, mediante un fattore di conversione convenzionale pari a 0,265 t/mst;
 - ii. in euro/GJ i dati espressi in euro/t, con PCI pari a 10,131 GJ/t, 8,037 GJ/t e 9,085 GJ/t con riferimento, rispettivamente, agli *item* 80, 90 e 100 sopra menzionati;
 al fine di determinare la parte indicizzata della componente a copertura del costo delle biomasse solide (logistica e tracciabilità escluse), tenendo conto, al contempo, delle differenze in termini energetici tra il mix di biomasse solide ipotizzato nella deliberazione 209/2023/R/eel per gli impianti non rilevanti e le biomasse solide utilizzate nell'unità di produzione considerata, il valore delle biomasse solide, espresso in euro/GJ, è applicato al dato di consumo energetico per MWh, espresso in GJ/MWh, specifico della medesima unità di produzione e derivato dal consumo specifico e dal PCI definiti dall'Autorità per detta unità;
 - b) rigettare, per insufficienza di elementi, l'istanza sui costi per la tracciabilità delle biomasse solide che alimentano l'impianto, di cui alla seconda comunicazione Terna;
 - c) rigettare, con riferimento alla componente a copertura dei costi di logistica delle biomasse solide, l'istanza di incrementare il valore già approvato, su domanda

della stessa Renantis, con la deliberazione 219/2024/R/eel, in quanto, anche in considerazione del contenuto dell'istanza accolta con la citata deliberazione, non sono stati forniti elementi sufficienti circa il fatto che detto valore non sia rappresentativo degli oneri di logistica delle biomasse solide che alimentano l'impianto;

- per quanto attiene all'unità di produzione dell'impianto Enna, al fine di tenere conto delle specificità del citato impianto, accogliere le istanze, di cui alla terza comunicazione Terna, presentate dal relativo utente del dispacciamento, precisando che, rispetto alla componente smaltimento, lo specifico valore approvato con la deliberazione 374/2023/R/eel è incrementato dell'importo indicato al punto IV a pagina 5 della relazione predisposta dall'utente dell'impianto, di cui alla terza comunicazione Terna;
- prevedere che, in relazione alle unità di produzione degli impianti BiOlevano Biomassa, Crotone 2, Enna, Rende Ecosesto e Strongoli, i valori e i criteri di determinazione dei parametri definiti con il presente provvedimento abbiano efficacia ai fini del calcolo del costo variabile riconosciuto rilevante per la remunerazione, rispetto al periodo di applicazione del programma di massimizzazione agli impianti medesimi

DELIBERA

1. di assumere le determinazioni esplicitate in premessa in merito alle istanze, di cui alla prima, alla seconda e alla terza comunicazione Terna, avanzate per le unità di produzione degli impianti BiOlevano Biomassa, Crotone 2, Enna, Rende Ecosesto e Strongoli dai rispettivi utenti del dispacciamento;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica e alle società Terna S.p.A., EP Produzione S.p.A. e Renantis Energy Trading S.r.l.;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

5 agosto 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini